REGOLAMENTO (CEE) N. 1394/69 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 750/68 che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1393/69 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 297/69 [4], al testo modificato dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 750/68 l'espressione «per i quantitativi di zucchero bianco e greggio prodotti nell'ambito della sua quota massima» è sostituita dall'espressione:

«per i quantitativi:

— di zucchero bianco e greggio, e

— di sciroppi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE,

prodotti nell'ambito della sua quota massima.»

Articolo 2

Nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 750/68, l'espressione «dello zucchero in questione» è sostituita dall'espressione «dei prodotti in questione.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 42 del 19. 2. 1969, pag. 2.